

REGOLAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI LETTERE
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

PARTE I – Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, previsto dall'art. 94, comma 2, del Regolamento Generale, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne nel rispetto della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

Articolo 2

Sede amministrativa

1. Il Dipartimento ha sede amministrativa in Perugia, Palazzo Manzoni, Piazza Francesco Morlacchi, 11.

Articolo 3

Funzioni e principi del Dipartimento

Il Dipartimento, attraverso gli organi previsti dal presente Regolamento, esercita le funzioni finalizzate all'organizzazione, alla promozione, alla gestione e alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni nell'ambito delle lingue e delle letterature classiche e moderne, delle discipline storiche e geografiche, dell'archeologia e della storia delle arti facenti riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:

Scienze Archeologiche
Storia dell'arte
Musica, Teatro, Cinema
Scienze dell'Antichità
Filologie e Letterature medio-latina e romanze
Italianistica e letterature comparate
Glottologia e Linguistica
Francesistica
Ispanistica
Anglistica e Angloamericanistica
Letterature e Culture germaniche e slave
Culture dell'Oriente
Discipline storiche
Geografia
Storia economica

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, il Dipartimento opera in conformità alla normativa vigente, alle norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo, avendo quali criteri di riferimento il rispetto della libertà e dell'autonomia di ricerca e delle modalità di insegnamento dei professori e dei ricercatori a esso afferenti, la

qualità e il merito delle attività, la multidisciplinarietà, il confronto e la diffusione internazionale delle conoscenze.

3. Il Dipartimento incentiva la partecipazione attiva di tutti i suoi membri alla vita del Dipartimento stesso e garantisce la massima trasparenza delle procedure e degli atti prodotti o discussi al suo interno. A tale fine, gli atti elaborati da tutti gli organi del Dipartimento previsti nel presente Regolamento devono essere pubblicati in tempi utili al fine di permettere un'efficace circolazione delle informazioni, secondo modalità che garantiscano i diritti di riservatezza.

4. Il Dipartimento, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo a esso afferenti, del personale docente e non docente esterno con il quale il Dipartimento ha definito apposite convenzioni, degli spazi a esso destinati, delle risorse finanziarie assegnate dall'Ateneo e di quelle acquisite con progetti, contratti e convenzioni realizzati per svolgere attività di ricerca e di consulenza.

5. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'incentivazione delle collaborazioni sia con altri Dipartimenti dell'Ateneo, in primo luogo con il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione e con il Dipartimento di Scienze politiche, che con altri Atenei o Centri di ricerca pubblici o privati ed Enti interessati, sia nazionali che internazionali.

Articolo 4

Autonomia del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; gode inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e per il suo funzionamento.

PARTE II – Organi e competenze

Articolo 5

Composizione del Dipartimento

1. Il Dipartimento è costituito dai professori e dai ricercatori a esso afferenti e dal personale tecnico e amministrativo assegnato dal Direttore Generale. L'afferenza di professori e ricercatori al Dipartimento è regolamentata dalle procedure e dai criteri definiti dallo Statuto e dal Regolamento Generale. Il personale tecnico e amministrativo è assegnato dal Direttore Generale ed è inserito nelle strutture esecutive del Dipartimento dal Direttore di Dipartimento, in accordo con il Segretario amministrativo.

2. Al Dipartimento fanno altresì riferimento gli assegnisti, i cui progetti di ricerca siano riferibili ai professori e ai ricercatori afferenti; i professori emeriti; i professori a contratto, che svolgono insegnamenti nei Corsi di Studio attivati dal Dipartimento; gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato, che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento; i Visiting Professors e Visiting Researchers ai quali il Dipartimento abbia attribuito il titolo. Il Consiglio di Dipartimento, sentiti i docenti responsabili di progetto e i docenti proponenti, regola l'accesso di tale personale alle strutture e ai servizi utili allo svolgimento delle rispettive attività.

Articolo 6

Organi del Dipartimento

1. In base a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, sono organi di governo del Dipartimento:
 - a) il Consiglio del Dipartimento;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta del Dipartimento;
 - d) la Commissione paritetica per la didattica.

2. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ed, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

Articolo 7

Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento; a tal fine, definisce gli obiettivi annuali e triennali del Dipartimento e individua i criteri di gestione e di valutazione delle attività.

2. Sono componenti del Consiglio di Dipartimento:
 - a. il Direttore, che lo presiede; per motivi di indisponibilità del Direttore, il Consiglio può essere presieduto dal Vice-Direttore;

 - b. i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;

 - c. i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato al Dipartimento, eletti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, in numero pari al quindici per cento dei componenti, di cui alla lett. b);

 - d. i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, nonché ai Corsi di Specializzazione e ai Dottorati di Ricerca, afferenti al Dipartimento, eletti, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, in numero pari al quindici per cento dei componenti, di cui alla lett. b);

 - e. il Segretario amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.

Articolo 8

Consiglio di Dipartimento - Funzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
 - a. promuove e coordina le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all'esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale; promuove inoltre l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;

- b. propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento e dei Corsi di Dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul Regolamento delle Scuole interdipartimentali, ove istituite;
- c. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e Sedi, anche in coordinamento con altri Dipartimenti;
- d. approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell'offerta formativa in riferimento ai Corsi di Studio (Lauree, Dottorati, Master), la cui attivazione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, e i relativi Regolamenti didattici da proporre al Senato Accademico, che li approva previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione deliberano a maggioranza assoluta dei loro componenti;
- e. stabilisce l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica e la didattica;
- f. delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;
- g. nomina i responsabili per la Qualità della didattica e delle attività formative e della ricerca scientifica e approva, secondo le modalità di cui all'art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo, il piano programmatico triennale per il miglioramento della qualità delle attività svolte;
- h. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore e a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata e nomina per professori ordinari e associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori e a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;
- i. delibera, a maggioranza assoluta e secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori e a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al Dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- j. propone il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- k. propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;
- l. approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei

ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa;

- m. promuove l'istituzione di Dottorati di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e con altri Atenei; congiuntamente con altri Consigli di Dipartimento che siano sede amministrativa di Corsi di Dottorato e su proposta dei Collegi di questi ultimi, può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di strutture di coordinamento, denominate Scuole di Dottorato. Ove queste siano istituite, congiuntamente con gli altri Consigli di Dipartimento interessati, ne disciplina l'organizzazione tramite apposito regolamento; promuove inoltre l'internazionalizzazione della ricerca e dell'offerta formativa;
 - n. approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, e anche di concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare e approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'Ateneo già operative;
 - o. approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti e atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - p. redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;
 - q. delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
 - r. promuove e sostiene, compatibilmente con la programmazione triennale delle sue risorse, le pubblicazioni di carattere internazionale (monografie, collane, riviste scientifiche di classe A), in cui il Dipartimento è direttamente e formalmente coinvolto;
2. Il Consiglio di Dipartimento può proporre, a maggioranza assoluta dei propri componenti, modifiche in ordine al progetto scientifico e didattico del Dipartimento, nonché alla sua denominazione. Sulle proposte di modifica, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, in via ordinaria, una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

2. Spetta al Direttore di Dipartimento ovvero al Vice-Direttore fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento.
3. Prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 delle Statuto di Ateneo, si deve procedere a verificare il sussistere del numero legale degli aventi titolo alla seduta in riferimento all'oggetto di cui all'ordine del giorno mediante appello nominale.
4. Per la validità delle sedute del Consiglio di Dipartimento è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze, vengono computati i professori e i ricercatori collocati in aspettativa, in congedo o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, ovvero autorizzati allo svolgimento di attività totalmente presso altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge n. 240/10, solo nel caso in cui intervengano alla riunione; non è ammessa giustificazione scritta e l'assenza non vale ai fini del computo del numero legale. Il Direttore verifica la presenza dei membri nel numero legale all'inizio della seduta e in ogni istante in cui lo ritenga necessario o quando lo richieda un membro del Consiglio.
5. I membri del Consiglio di Dipartimento hanno il diritto/dovere di partecipare alle sedute regolarmente convocate e, se impediti a farlo da giustificato motivo, debbono comunicarlo per tempo e con giustificazione scritta, anche per posta elettronica, al Direttore.
6. Nelle sedute del Consiglio di Dipartimento possono essere trattati solo gli argomenti presenti nell'ordine del giorno. La priorità nella discussione degli argomenti è quella indicata nella convocazione e dovrà essere rispettata nel corso dello svolgimento della seduta. Il Consiglio, su proposta del Direttore, può decidere di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza si provvede all'integrazione dell'ordine del giorno entro il giorno antecedente quello fissato per la seduta. Il Direttore e ogni membro del Consiglio possono richiedere una variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti che, per essere attuata, deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti.
7. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto il verbale da parte del Segretario amministrativo. Il verbale deve contenere i termini essenziali della discussione di ogni punto trattato. Il dispositivo di delibera deve riportare chiaramente e integralmente i contenuti della delibera stessa, con i risultati delle relative votazioni. Le delibere hanno effetto immediato. I membri del Consiglio possono chiedere che venga inserito a verbale il loro intervento che dovrà essere presentato in forma scritta al verbalizzante entro la fine della seduta. I verbali sono inviati ai membri del Consiglio per via telematica e vengono approvati, di regola, nella seduta successiva. Su argomenti o delibere che rivestano carattere di urgenza e/o immediata esecutività, su richiesta del Direttore, uno stralcio del verbale può essere approvato seduta stante.
8. La versione ufficiale dei verbali è disponibile per la consultazione presso la segreteria del Dipartimento. Il verbale è pubblicato sul sito web del Dipartimento.

9. Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78,79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – Disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Tit.III, cap. 1 R.G.A.)

Articolo 10

Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
- b. provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio;
- c. propone al Consiglio il programma triennale generale delle attività del Dipartimento;
- d. avanza le richieste di finanziamento e di personale docente e tecnico-amministrativo agli Organi collegiali dell'Ateneo;
- e. vigila sulle attività didattiche del Dipartimento e cura l'osservanza delle norme concernenti gli ordinamenti didattici e la conformità ai medesimi del piano carriera degli studenti;
- f. sovrintende all'organizzazione, gestione e verifica dei compiti assegnati al personale tecnico e amministrativo, in accordo con il Segretario amministrativo;
- g. coordina la predisposizione degli spazi, delle risorse, dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche di cui il Dipartimento è responsabile;
- h. in caso di urgenza può nominare, con proprio decreto da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio, commissioni istruttorie, su problemi specifici.
- i. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori e degli studenti, promuovendo, ove necessario, azioni disciplinari;
- j. cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo; svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno secondo le procedure definite dall'art. 41 dello Statuto e dagli artt. da 40 a 44 del Regolamento Generale.

3. Il Direttore, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Il Direttore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Rettore.

5. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia anche a tempo definito afferenti al Dipartimento un Vice Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Vice Direttore è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.

6. Il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo del Dipartimento solo in casi di particolare necessità e urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio del Dipartimento; può altresì adottare, sempre in casi di necessità e urgenza motivati, atti di competenza del Consiglio, che debbono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione.

La carica di Direttore è incompatibile con ogni altra carica accademica, fatta eccezione di quella di membro del Senato Accademico.

Articolo 11

Giunta del Dipartimento

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.

2. La Giunta è composta da

a. il Direttore, che la presiede;

b. il Vice-Direttore;

c. una rappresentanza di professori di prima fascia, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero di QUATTRO, a scrutinio segreto e con voto limitato a due preferenze, nell'ambito della rispettiva fascia;

d. una rappresentanza di professori di seconda fascia, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero QUATTRO, a scrutinio segreto e con voto limitato a due preferenze, nell'ambito della rispettiva fascia;

e. una rappresentanza dei ricercatori, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero di QUATTRO, a scrutinio segreto e con voto limitato a due preferenze, nell'ambito della rispettiva fascia;

f. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, eletta dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero di TRE, a scrutinio segreto e con voto limitato a due preferenze, nell'ambito dei rappresentanti PTA eletti.

3. nel rispetto dei Regolamenti d'Ateneo, la Giunta può chiamare a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, i coordinatori dei Corsi di laurea attivati presso il Dipartimento e una rappresentanza degli studenti eletti in Consiglio di Dipartimento.

Articolo 12

Commissione paritetica per la didattica.

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica per la Didattica, composta da 6 membri, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i Docenti e i Rappresentanti degli Studenti membri del Consiglio medesimo.
2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento che provvede alla nomina della Commissione di seggio.
3. La Commissione è eletta a scrutinio segreto e a maggioranza delle singole componenti, con voto limitato a due preferenze.
4. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al Presidio di Qualità, al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di Corso di studio e al Consiglio di Dipartimento che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al Consiglio del Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di studio.
5. La Commissione designa tra i Docenti il proprio Presidente.

Articolo 13

Segretario amministrativo

1. Il Segretario amministrativo coadiuva il Direttore del Dipartimento nello svolgimento delle attività volte al funzionamento del Dipartimento; a tale fine, provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile; è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del Dipartimento.

Articolo 14

Corsi di studio

1. I compiti e le funzioni degli organi necessari per il funzionamento dei singoli Corsi di studio (Laurea, Laurea magistrale, Dottorato, Master), anche interdipartimentali e interuniversitari, sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. La normativa vigente, le procedure e le linee guida definite dal Presidio di qualità dell'Ateneo determinano il comportamento degli organi di funzionamento dei singoli Corsi di studio per quanto attiene la valutazione della qualità dell'offerta formativa del Dipartimento.

Articolo 15

Commissioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento può istituire Commissioni temporanee con compiti istruttori e/o consultivi od operativi.

2. Le Commissioni temporanee sono istituite, su proposta del Direttore, con delibera del Consiglio di Dipartimento, che ne determina la composizione, i compiti e la durata. Le Commissioni temporanee operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento contenute nella delibera di istituzione.

PARTE IV – Gestione Finanziaria

Articolo 16

Fondi e gestione

1. Il Dipartimento è autonomo nella gestione delle risorse messe a disposizione.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

PARTE V – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Articolo 17

Approvazione, emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta ed è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale.

Articolo 18

Subentro rapporti Facoltà di Lettere e Filosofia

Il Dipartimento di LETTERE – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne subentra in tutti i rapporti attivi alla data del 31.12.2013 nonché nei rapporti di sua competenza attivati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia conformemente alla delibera del CdA del 17.12.2013.

Articolo 19

Norma di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applicano le Leggi vigenti in materia, lo Statuto e i regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.